



Comune di Empoli

NORME

**PER L'ISCRIZIONE, LA FREQUENZA E LA CONTRIBUZIONE
AI NIDI D'INFANZIA/CENTROZEROSEI**

Anno Educativo 2025/2026

INDICE

PARTE PRIMA

NORME PER LE ISCRIZIONI E LE ASSEGNAZIONI DI SEDE

- Art. 1. Conferma del posto.
- Art. 2. Termini e validità della domanda di iscrizione.
- Art. 3. Modalità di compilazione della domanda di iscrizione.
- Art. 4. Requisito della residenza.
- Art. 5. Preferenze di sede.
- Art. 6. Tempo di frequenza e pacchetto orario.
- Art. 7. Graduatoria provvisoria e graduatoria definitiva.
- Art. 8. Richieste di inserimento da parte della ASL o certificazioni di handicap.
- Art. 9. Assegnazione di sede.
- Art.10. Pubblicazione delle assegnazioni di sede ai nidi d'infanzia e termine ultimo per l'eventuale rinuncia.
- Art.11. Sospensione dell'assegnazione del posto per mancato adempimento degli obblighi vaccinali.
- Art.12. Sospensione dell'ammissione al nido d'infanzia in caso di morosità della famiglia.
- Art.13. Assegnazione di posti che si rendono disponibili a seguito di rinuncia entro il 25 giugno.
- Art.14. Dimissioni d'ufficio per mancato inizio di frequenza.
- Art.15. Assegnazione dei posti liberi a seguito di dimissione d'ufficio o rinuncia spontanea da parte della famiglia
- Art.16. Aggiornamento periodico della lista di attesa.
- Art.17. Trasferimento di sede.
- Art.18. Valutazione di situazioni non previste dalle norme per l'iscrizione e assegnazioni di sede.

PARTE SECONDA

NORME PER LA FREQUENZA

- Art. 19. Inizio e termine dell'attività educativa.
- Art. 20. Pacchetti orario di frequenza e entrata/uscita dal servizio educativo.
- Art. 21. Cambio tempo di frequenza e pacchetti orario durante l'anno educativo
- Art. 22. Ritiro del bambino da parte di persona diversa dai genitori.
- Art. 23. Inserimento del bambino al nido d'infanzia.
- Art. 24. Assenza lunga per motivi familiari.
- Art. 25. Assenza lunga per motivi di salute.
- Art. 26. Norme sanitarie per la frequenza.
- Art. 27. Dieta personale.
- Art. 28. Bevande o alimenti vari portati dall'esterno.
- Art. 29. Accessori personali, oggetti o giocattoli portati da casa.
- Art. 30. Uso di materiale descrittivo-narrativo, fotografico e filmico.
- Art. 31. Incontri tra educatori e genitori in orario extraeducativo.

PARTE TERZA

NORME PER LA CONTRIBUZIONE ECONOMICA DA PARTE DELLE FAMIGLIE

Art. 32. Tariffe ed agevolazioni.

Art. 33. Applicazione delle tariffe agevolate.

Art. 34. Applicazione delle tariffe in relazione al calendario educativo.

Art. 35. Applicazione tariffe a seguito di mancato avvio della frequenza o dimissione.

Art. 36. Applicazione tariffe in caso di assenza per malattia.

ALLEGATO A: CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGIO ALLE DOMANDE DI ISCRIZIONE PER LA COMPILAZIONE DELLA GRADUATORIA DI ACCESSO AI NIDI D'INFANZIA

ALLEGATO B: TEMPI DI FREQUENZA E PACCHETTI ORARIO PREVISTI NEI NIDI D'INFANZIA

ALLEGATO C: TARIFFE A CARICO DELLE FAMIGLIE UTENTI NIDI D'INFANZIA/CENTRO ZEROSEI

ALLEGATO D: NORME SANITARIE PER LA FREQUENZA AI NIDI D'INFANZIA

NORME PER L'ISCRIZIONE, LA FREQUENZA E LA CONTRIBUZIONE AI NIDI D'INFANZIA/CENTRO ZEROSEI

(Delibera di G.C. n. 55 del 19/03/2025)

PARTE PRIMA

NORME PER LE ISCRIZIONI E LE ASSEGNAZIONI DI SEDE

Art. 1. Conferma del posto.

I bambini già frequentanti i nidi d'infanzia/Centro Zerosei (*) – se ancora in età di nido d'infanzia - hanno diritto al mantenimento del posto per il successivo anno educativo a seguito di compilazione di istanza di riconferma da presentare - online sul sito istituzionale alla sezione “Area personale del cittadino”(**) - al Servizio Educativo all'Infanzia o secondo i tempi annualmente comunicati, solitamente nel mese di gennaio.

Anche per i bambini che compiono tre anni di età e frequentano il Centro Zerosei (età di scuola dell'infanzia), i genitori devono presentare nello stesso periodo apposita iscrizione alla scuola dell'infanzia attraverso le modalità comunicate dall'Ufficio.

Il diritto alla conferma del posto è condizionato al fatto che:

- la famiglia sia in regola, al momento della richiesta della domanda e alla data del 31 luglio, con i pagamenti nei confronti dei Servizi Educativi e Scolastici dell'Amministrazione Comunale;
- il bambino sia residente nel Comune di Empoli.

(*) da ora in poi “nido/i d'infanzia”

(**) da ora in poi “online”

Art. 2. Termini e validità della domanda di iscrizione.

1. Le nuove domande di iscrizione ai Nidi d'Infanzia sono accolte nel periodo annualmente stabilito dal Servizio Educativo all'Infanzia - solitamente nel mese di aprile – e debitamente pubblicizzato; tali domande vengono inserite in specifica graduatoria per punteggio – articolata in base all'età dei bambini e al tempo di frequenza richiesto dalla famiglia - intesa a regolare l'accesso dei bambini ai nidi d'infanzia in base a un articolato insieme di criteri finalizzati a valutare le risorse di cura ed educative della famiglia nucleare e allargata di appartenenza descritti in allegato alle presenti norme (ALLEGATO A: CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGIO ALLE DOMANDE DI ISCRIZIONE PER LA COMPILAZIONE DELLA GRADUATORIA D'ACCESSO AI NIDI D'INFANZIA).

Si precisa che è ammessa l'iscrizione al Centro Zerosei soltanto in età di nido (3-36 mesi).

2. Per i bambini nati dopo il periodo previsto per le iscrizioni (limitatamente ai bambini nati entro il 31 maggio) le domande di iscrizione continueranno ad essere accolte dal 1° giorno successivo alla scadenza del bando fino al 31 maggio; tali domande verranno inserite nella graduatoria in corso - in fascia di età piccoli – a seconda del tempo di frequenza richiesto.

3. Le domande di iscrizione al Nido d'Infanzia continueranno a essere accolte, solo per i bambini nati fino al 30 settembre, dal 1° giorno non festivo del mese di settembre fino al 31 dicembre dell'anno educativo di riferimento, dando luogo a una lista composta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. I bambini inseriti in tale lista per “ordine cronologico” saranno ammessi al nido d'infanzia (con riferimento all'età e al tempo di frequenza) solo in caso di esaurimento della prima graduatoria. Solo laddove si verificasse l'impossibilità, dovuta al venir meno del rapporto numerico educatore-bambino, di offrire un posto a bambini presenti nella lista d'attesa della graduatoria definitiva, sarà possibile attingere alla lista in ordine cronologico per la stessa fascia d'età del posto divenuto libero.

Nel caso in cui il Servizio Educativo all'Infanzia proponesse un posto di nido e questo venisse non accettato, non sarà più possibile presentare nuova domanda per l'anno in corso.

4. La domanda di iscrizione al nido d'infanzia ha validità per l'anno educativo a cui si riferisce. Per i bambini che rimangono in lista d'attesa dovrà essere presentata nuova domanda di iscrizione per il successivo anno educativo. La stessa norma viene applicata anche ai bambini rinunciatari o dimessi a qualsiasi titolo dalla frequenza del servizio educativo.

Art. 3. Modalità di compilazione della domanda di iscrizione.

1. La domanda di iscrizione sarà online e redatta secondo le istruzioni che saranno rese disponibili al momento della pubblicazione sul sito istituzionale dell'AVVISO PER LE ISCRIZIONI AI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA.

2. Le informazioni richieste mediante la domanda di iscrizione in merito a condizioni del bambino, della famiglia nucleare e della famiglia estesa sono autocertificate ai sensi degli art. 46/47 del DPR 445/2000. Fanno eccezione a tale norma – ai sensi dell'art. 49 dello stesso DPR - le informazioni relative allo stato di salute e le informazioni rese da cittadini stranieri non appartenenti alla Comunità Europea e in possesso di regolare permesso di soggiorno secondo quanto previsto dall'art. 3 – comma 4 del suddetto DPR. Fanno tuttavia eccezione le dichiarazioni per le quali i criteri per l'attribuzione del punteggio prevedono la necessità della “documentabilità”. Le informazioni autocertificate saranno oggetto di controllo a campione (5%), ai sensi degli art. 46/47 del DPR 445/2000; tale controllo sarà effettuato prima dell'assegnazione di sede e in caso di non rispondenza tra i dati dichiarati e quelli riscontrati in sede di accertamento, saranno adottati idonei provvedimenti a carico del firmatario della scheda di iscrizione, ai sensi dell'art. 76 dello stesso DPR.

3. Le condizioni dichiarate nella richiesta di iscrizione devono essere possedute alla data dell'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda; i controlli a campione per la veridicità di cui sopra verranno effettuati con riferimento a tale data; fa eccezione l'iscrizione al Centro per l'Impiego con dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, che deve essere stata effettuata entro e non oltre il 28 febbraio immediatamente antecedente il periodo previsto per le iscrizioni. In caso di cambiamento di una delle condizioni che danno luogo a punteggio (sia in caso di acquisizione punteggio che in caso di diminuzione di punteggio), dovrà essere compilata una nuova domanda entro l'ultimo giorno utile per la presentazione della stessa. Non verranno valutate condizioni che - sebbene possedute - non saranno state dichiarate entro l'ultimo giorno utile per le iscrizioni; in presenza di importanti e documentate motivazioni, relative alle condizioni del bambino per il quale si richiede iscrizione, potranno essere prese in considerazione condizioni dichiarate entro e non oltre la data di scadenza della graduatoria definitiva.

Art. 4. Requisito della residenza.

1. Vengono accolte le domande di iscrizione per l'inserimento al nido di bambini residenti nel Comune di Empoli, con assoluta esclusione dei bambini non residenti. A tal fine la residenza del bambino è di norma intesa come “residenza con entrambi o almeno uno dei genitori”. In caso di residenza del bambino nel Comune di Empoli con adulto diverso da uno dei genitori, tale requisito deve essere posseduto da almeno 6 mesi alla data dell'ultimo giorno utile per l'iscrizione. Una residenza di questo tipo (con adulto diverso da uno dei genitori) acquisita da data più recente viene ritenuta utile, ai fini dell'accoglimento della domanda di iscrizione, solo a fronte di uno specifico provvedimento in merito da parte dell'autorità giudiziaria e/o di certificazione rilasciata dalla ASL o altra autorità o ente competente.

Per le domande di iscrizione inserite in una lista composta per ordine cronologico - in caso di residenza del bambino nel Comune di Empoli con adulto diverso da uno dei genitori – il requisito della residenza deve essere posseduto da almeno 6 mesi alla data di presentazione della domanda di iscrizione.

2. In caso di cambio di residenza, i genitori dei bambini frequentanti i nidi d'infanzia devono presentare immediatamente specifica comunicazione scritta all'Ufficio Servizio educativo all'Infanzia.

3. I bambini che perdono il requisito della residenza nel Comune di Empoli in data successiva all'inserimento o nel corso dell'anno possono terminare l'anno educativo; se ancora in età di nido d'infanzia/Centro Zerosei, tali bambini non potranno presentare istanza di riconferma nel mese di gennaio per l'anno educativo successivo. Anche a seguito di presentazione di istanza di riconferma, il requisito della residenza dovrà essere posseduto all'avvio dell'anno educativo, in caso contrario sarà disposta la dimissione d'ufficio.

Art. 5. Preferenze di sede.

1. Nella domanda di iscrizione deve essere espressa la preferenza di sede di nido d'infanzia secondo le seguenti modalità:

- per i bambini “Piccoli” (cfr. art. 7): deve essere espressa obbligatoriamente la preferenza con ordine di priorità crescente esclusivamente fra i nidi d'infanzia che accolgono bambini in tale fascia di età.
- per i bambini “Medi” e “Grandi” (cfr. art. 7): deve essere espressa obbligatoriamente la preferenza con ordine di priorità crescente fra tutti i servizi educativi comunali.

2. È assolutamente obbligatoria l'indicazione di tutte le sedi in ordine di preferenza pena l'annullamento della domanda di iscrizione; in caso di richiesta di "tempo di frequenza corto" non potrà essere indicata alcuna preferenza per il Centro Zerosei.

Art. 6. Tempo di frequenza e pacchetti orario.

1. La richiesta è formulata in via esclusiva per uno solo dei due seguenti tempi di frequenza:

- "tempo di frequenza corto":
 - pacchetto orario da 4 ore/giorno in orario 9.30-13.30;
 - pacchetto orario da 5 ore/giorno in orario 8.30-13.30;
 - pacchetto orario da 6 ore/giorno in orario 7.30-13.30;
- "tempo di frequenza lungo":
 - pacchetto orario da 6 ore/giorno in orario 9.30-15.30;
 - pacchetto orario da 7 ore/giorno in orario 8.30-15.30;
 - pacchetto orario da 8 ore/giorno in orario 7.30-15.30.

Per coloro che fanno richiesta del pacchetto orario con ingresso 7.30 sarà assegnato solo se entrambi i genitori lavorano (tale condizione, dichiarata in fase di iscrizione, sarà soggetta a verifica e dovrà essere documentata solo su richiesta dell'ufficio in base alla disponibilità e all'organizzazione del servizio).

Il "tempo di frequenza lungo" può essere integrato con il servizio educativo "Nidopiù" o "Zeroseipiù"; tale servizio è articolato in due orari: 15.30-16.30 e 15.30-17.30. **La richiesta sarà soggetta a valutazione in base alla disponibilità e all'organizzazione del servizio. Le famiglie saranno contattate solo in caso di non accoglimento delle loro richieste entro il 31 luglio.**

Tempi di frequenza e pacchetti orario sono descritti in allegato alle presenti norme (ALLEGATO B: TEMPI DI FREQUENZA E PACCHETTI ORARIO PREVISTI NEI NIDI D'INFANZIA).

Art. 7. Graduatoria provvisoria e graduatoria definitiva.

1. Le domande di iscrizione pervenute, entro i termini stabiliti, saranno inserite per ordine di punteggio in una graduatoria provvisoria che verrà pubblicata sulla Rete Civica del Comune di Empoli: entro il 16 maggio per la fascia d'età medi e grandi; entro il 6 giugno per la fascia d'età piccoli.

La pubblicazione sul sito web del Comune di Empoli ha valore di notifica alle famiglie a tutti gli effetti.

2. In caso di parità di punteggio sarà assegnata priorità nella graduatoria al bambino di maggiore età.

3. Entro 10 giorni dalla pubblicazione - nel caso in cui si rilevino eventuali irregolarità nell'assegnazione di punteggio in relazione a quanto previsto dalle presenti norme - sarà possibile presentare eventuale ricorso in merito al punteggio assegnato nella graduatoria provvisoria con motivata nota scritta indirizzata al Dirigente del Settore Servizi alla Persona.

4. Successivamente all'esame dei ricorsi sarà approvata e pubblicata la graduatoria definitiva sulla Rete Civica del Comune di Empoli: entro il 31 maggio per la fascia d'età medi e grandi; entro il 20 giugno per la fascia d'età piccoli.

La pubblicazione sul sito web del Comune di Empoli ha valore di notifica alle famiglie a tutti gli effetti.

5. Sia la graduatoria provvisoria che la graduatoria definitiva per l'accesso ai nidi d'infanzia sono organizzate in sei sotto-graduatorie, in base all'età dei bambini e al tempo di frequenza richiesto dalle famiglie, nella seguente maniera:

- età dei bambini:
 - "Piccoli": nati dal 1° ottobre 2024 al 31 maggio 2025;
 - "Medi": nati dal 1° gennaio 2024 al 30 settembre 2024;
 - "Grandi": nati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023.
- tempo di frequenza richiesto dalle famiglie:
 - frequenza a tempo corto;
 - frequenza a tempo lungo.

Art. 8. Richieste di inserimento da parte della ASL o certificazione di handicap.

1. I bambini in possesso di certificazione di disabilità o segnalati dai Servizi di Neuropsichiatria Infantile e Psicologia e dai Servizi Sociali della ASL territoriale per problematiche di sviluppo di varia natura o appartenenti a famiglia con problematiche di natura sociale, culturale o di cura ed educative hanno precedenza nell'ammissione e, pertanto, sono collocati in posizione prioritaria nella graduatoria d'accesso ai nidi d'infanzia.

2. Le domande di inserimento, accompagnate dalla segnalazione o dalla certificazione di cui sopra, potranno essere accolte anche oltre i tempi previsti per le iscrizioni di cui all'art. 2, ma non oltre il 28 febbraio; tali bambini, riguardo all'accesso ai nidi d'infanzia, sono collocati in posizione prioritaria e, in caso di disponibilità di posti a seguito di dimissioni, sarà valutata la possibilità del loro inserimento in base al contesto educativo e organizzativo in essere.

Art. 9. Assegnazione di sede.

1. Se il bambino è in posizione utile in graduatoria, si provvede alla sua assegnazione a uno specifico servizio educativo in base alla disponibilità di posti per fascia di età, alla scelta del tempo di frequenza e alla preferenza di sede espressa al momento della domanda di iscrizione.

2. Le assegnazioni di sede saranno disposte in base alla seguente procedura:

1a fase: Assegnazione prioritaria in base alla prima preferenza di sede: per ognuna delle sei sotto-graduatorie di cui all'art. 7-comm a 5 si procede prioritariamente ad assegnare le sedi di nido d'infanzia secondo l'ordine di punteggio di ciascuna e considerando soltanto la prima preferenza di sede espressa dalle famiglie fino a raggiungere un numero di bambini uguale al numero dei posti complessivamente disponibili;

2a fase: Assegnazione in base a tutte le rimanenti preferenze di sede: per ognuna delle sei sotto-graduatorie di cui all'art. 7-comma 5 si procede ad assegnare le sedi di nido d'infanzia secondo l'ordine di punteggio di ciascuna, considerando tutte le preferenze di sede successive alla prima espresse da ciascuna famiglia – dalla seconda fino all'ultima - fino a copertura dei posti che restano disponibili a seguito della realizzazione della prima fase.

3. Limitatamente all'assegnazione di sede e a fronte della presenza di posti disponibili, sono previste le seguenti priorità nelle assegnazioni delle sedi di servizio educativo:

- a) assegnazione al servizio educativo frequentato dal fratello/sorella riconfermato/a nella frequenza per l'anno educativo in oggetto;
- b) assegnazione allo stesso servizio educativo di due o più fratelli/sorelle.

Art. 10. Pubblicazione delle assegnazioni di sede ai nidi d'infanzia e termine ultimo per l'eventuale rinuncia.

a) Pubblicazione delle assegnazioni di sede ai nidi d'infanzia:

1. L'assegnazione di sede dei bambini ai servizi educativi è pubblicata sulla Rete Civica del Comune di Empoli:

- entro il 31 maggio per la fascia d'età medi e grandi
- entro il 20 giugno per la fascia d'età piccoli

La pubblicazione sul sito web del Comune di Empoli ha valore di notifica alle famiglie a tutti gli effetti.

2. L'assegnazione di sede è disposta con riserva di verifica dell'adempimento degli obblighi vaccinali, come previsti dalla normativa vigente, e della situazione di morosità dell'intero nucleo familiare nei confronti dei Servizi Educativi e Scolastici dell'Amministrazione comunale.

b) Termine ultimo per l'eventuale rinuncia:

1. Entro e non oltre il termine del giorno 25 giugno le famiglie dovranno comunicare al Servizio Educativo all'Infanzia l'eventuale rinuncia al posto assegnato. La rinuncia dovrà essere presentata online.

2. La rinuncia al posto assegnato con la pubblicazione di cui ai punti a.1 entro il termine del 25 giugno comporta la sola cancellazione dalla graduatoria senza applicazioni di penali.

Art. 11. Sospensione dell'assegnazione del posto per mancato adempimento degli obblighi vaccinali.

1. In caso di verificato mancato adempimento degli obblighi vaccinali in base a quanto previsto dalla normativa vigente è disposta la sospensione dell'assegnazione del posto (si veda art.1 All. D a oggetto "Norme sanitarie per la frequenza dei nidi d'infanzia").
2. In caso di sospensione dell'assegnazione del posto il bambino resta inserito in graduatoria e ha diritto alla nuova assegnazione di un posto a decorrere dal giorno in cui risulta verificato il corretto adempimento degli obblighi vaccinali.
3. La riammissione sarà disposta d'ufficio sulla base del primo posto disponibile. Non permane alcun diritto al riottenimento del posto assegnato già oggetto del provvedimento di decadenza. L'eventuale rinuncia al posto disponibile offerto dal Servizio Educativo comporta la decadenza dalla lista di attesa.

Art. 12. Sospensione dell'ammissione al nido d'infanzia in caso di morosità della famiglia.

1. L'inserimento dei bambini aventi diritto all'ammissione al nido d'infanzia può essere sospeso, tenuto conto delle condizioni socioeconomiche della famiglia, nel caso in cui la stessa si trovi nella condizione di morosità nei confronti dei Servizi Educativi e Scolastici dell'Amministrazione Comunale. La sospensione dell'ammissione si protrarrà fino al saldo.
2. In caso di sospensione dell'ammissione al nido il bambino resta inserito in graduatoria e ha diritto alla nuova assegnazione di un posto a decorrere dal giorno in cui risulta saldata la morosità nei confronti dei Servizi Educativi e Scolastici dell'Amministrazione Comunale.
3. La riammissione sarà disposta d'ufficio sulla base del primo posto disponibile.

Art. 13. Assegnazione di posti che si rendono disponibili a seguito di rinuncia entro il 25 giugno.

1. I posti che si liberano per rinuncia espressa dalla famiglia entro il 25 giugno sono assegnati ai bambini collocati in posizione utile nella lista d'attesa secondo la procedura prevista per l'assegnazione di sede di cui all'art. 9-comma 1 delle presenti norme. L'assegnazione dei posti avverrà prima della riunione con i genitori dei bambini "nuovi iscritti", così da dar modo alle famiglie di partecipare all'incontro.
2. L'offerta del posto è proposta telefonicamente, formalizzata con l'invio di una mail, e l'eventuale rinuncia al posto di nido d'infanzia deve realizzarsi in forma scritta entro il giorno successivo alla telefonata da parte del Servizio Educativo all'Infanzia. Allo scadere di tale termine, anche in assenza di rinuncia scritta, decade automaticamente l'assegnazione del posto alla famiglia e la permanenza nella lista d'attesa.

Art. 14. Dimissioni d'ufficio per mancato inizio di frequenza.

1. La mancata sottoscrizione dell'impegnativa della data di inserimento entro il 31 luglio, ove imputabile alla famiglia, è intesa come rinuncia al posto assegnato, e darà automaticamente luogo a dimissione d'ufficio.
2. Il mancato inizio della frequenza, senza giustificato motivo, a 5 giorni dalla data fissata per l'inserimento viene inteso come rinuncia e darà automaticamente luogo a dimissione d'ufficio. Sarà comunque dovuto il pagamento della retta mensile a partire dalla data prevista per l'inserimento.

Art. 15. Assegnazione dei posti liberi a seguito di dimissione d'ufficio o rinuncia spontanea da parte della famiglia.

1. I posti che si rendono liberi a seguito di dimissione d'ufficio o rinuncia spontanea da parte della famiglia vengono assegnati ai bambini collocati in posizione utile nella lista d'attesa, di norma non oltre il 31 marzo.
2. Qualora venga esaurita la lista di attesa per un tempo e per una fascia d'età si può attingere alla lista di attesa della graduatoria definitiva, al momento in essere, anche se per un diverso pacchetto orario e per una diversa fascia d'età. Solo laddove si verificasse l'impossibilità, dovuta al venir meno del rapporto numerico educatore-bambino, di offrire un posto a bambini presenti nella lista d'attesa della graduatoria definitiva, si attingerà alla lista in ordine cronologico per la stessa fascia d'età del posto divenuto libero. Le famiglie hanno la possibilità di accettare il posto offerto oppure rimanere in lista di attesa.

3. La mancata presa di appuntamento per il colloquio genitori/educatori e la sottoscrizione della data dell'inserimento entro il termine stabilito di 5 giorni dall'accettazione del posto offerto viene intesa come rinuncia e darà automaticamente luogo a dimissione di ufficio.

3. La rinuncia al posto, offerto da scorrimento della lista di attesa della graduatoria, deve avvenire in forma scritta entro il giorno successivo alla telefonata, formalizzata con l'invio di una mail da parte del Servizio Educativo all'Infanzia. Allo scadere di tale termine, anche in assenza di rinuncia scritta, decade automaticamente l'assegnazione del posto alla famiglia e la permanenza nella lista d'attesa.

4. Ad eccezione del Centro Zerosei – ove occorre l'attenta valutazione caso per caso - i posti di bambino "grande" che si libereranno per dimissione oltre il 1° gennaio saranno di norma assegnati con priorità a bambini collocati in posizione utile nella lista d'attesa dei bambini "medi" o "piccoli" che abbiano compiuto un anno di età.

5. In caso di assegnazione di posto di nido d'infanzia ai sensi degli artt. 12, 13 e 14 delle presenti norme, i genitori dei bambini con sorella/fratello che già frequenta un nido d'infanzia, in alternativa all'accettazione del posto c/o la sede spettante ove non trattasi dello stesso nido frequentato dalla/dal sorella/fratello e richiesto come prima preferenza, possono rinunciare al posto spettante e chiedere di permanere in lista d'attesa esclusivamente per il nido frequentato dalla/dal sorella/fratello perdendo contestualmente il diritto all'assegnazione di posto in altro nido.

Art. 16. Aggiornamento periodico della lista di attesa.

1. Secondo una periodicità scandita dall'andamento delle dimissioni e delle nuove ammissioni, sarà pubblicato sul sito istituzionale alla sezione dedicata l'aggiornamento della lista di attesa.

Art. 17. Trasferimento di sede.

1. Non sono ammessi trasferimenti a servizio educativo diverso da quello assegnato in base alle procedure di cui agli articoli precedenti né dopo l'ammissione, né nel passaggio all'anno educativo successivo.

2. In via del tutto eccezionale potranno essere valutate richieste di trasferimento di sede se accompagnate da relazione della ASL adeguatamente motivata.

3. Fa altresì eccezione il caso di bambino ammesso a sede diversa da quella frequentata da sorella/fratello maggiore per motivi d'età; in tale situazione - a fronte della riconferma della frequenza di quest'ultimo – può essere realizzato il trasferimento del bambino c/o la sede frequentata da la/il sorella/fratello maggiore ove compatibile con il buon funzionamento dei servizi educativi.

Art. 18. Valutazione di situazioni non previste dalle norme per l'iscrizione e l'assegnazione di sede.

1. Il Servizio Educativo all'Infanzia si riserva la valutazione di situazioni particolari non previste dalle presenti norme in base a principi di trasparenza, imparzialità di trattamento e buona gestione del servizio.

PARTE SECONDA

NORME PER LA FREQUENZA

Art. 19. Inizio e termine dell'attività educativa.

1. L'attività educativa dei nidi d'infanzia comunali inizia nel mese di settembre e termina nel mese di luglio.

2. Il calendario delle attività educative dei nidi d'infanzia comunali è approvato annualmente e comunicato durante la riunione con le famiglie dei bambini nuovi iscritti a luglio e inviato tramite Kindertap per i bambini riconfermati.

Art. 20. Pacchetti orario di frequenza e entrata/uscita dal servizio educativo.

1. La frequenza del nido d'infanzia si realizza nell'ambito del pacchetto orario scelto dalla famiglia (ALLEGATO B: TEMPI DI FREQUENZA E PACCHETTI ORARIO PREVISTI NEI NIDI D'INFANZIA).
2. In entrata, per consentire una buona accoglienza, il bambino non può arrivare prima dell'ora di inizio del pacchetto orario scelto e comunque non oltre le 9.20. Si precisa che l'arrivo, per il pacchetto orario con entrata 9.30, deve avvenire alle ore 9.20 precise (con uscita del genitore dal servizio educativo entro le ore 9.30).
3. Occasionalmente e in via del tutto eccezionale – a fronte di circostanze o situazioni di particolare importanza e previa comunicazione anche telefonica alle educatrici entro e non oltre le ore 9.20 – può essere realizzata una entrata successiva a tale orario.
4. In uscita, per consentire un buon ricongiungimento del bambino con l'adulto familiare, l'arrivo del genitore o altro adulto che riprende il bambino deve avvenire almeno 10 minuti prima dell'ora della fine del pacchetto orario scelto.
Si precisa che:
 - per il pacchetto orario fino alle 13.30, l'uscita avverrà dalle ore 13.00 alle 13.20.
 - per il pacchetto orario fino alle 15.30, l'uscita avverrà dalle 15.10 alle 15.20;
 - per il servizio educativo integrativo “Nidopiù” e “Zeroseipiù”, l'uscita avverrà dopo la merenda e quindi a partire dalle ore 16.00 e entro le 16.20 oppure entro le 17.20, a seconda del pacchetto richiesto dalla famiglia.
5. Per la buona funzionalità del servizio le educatrici sono tenute a garantire il rispetto della norma, ricordandola ed esigendone il rispetto da parte di tutti i genitori; i nomi di coloro che dovessero perseverare nella inottemperanza della norma saranno comunicati all'ufficio competente per l'adozione del più opportuno provvedimento.
6. Sia in entrata che in uscita – per la buona funzionalità del servizio con particolare riferimento al benessere dei bambini – si invitano i genitori a non trattenersi più del tempo realmente necessario, impegnando l'educatrice nello scambio quotidiano di informazioni o mettendosi a giocare con il figlio o con gli altri bambini all'interno del servizio educativo o nel giardino.
7. È obbligatorio da parte della famiglia comunicare su Kindertap l'assenza del bambino dal servizio educativo non oltre le ore 9,20.

Art. 21. Cambio Tempo di frequenza e pacchetti orario durante l'anno educativo.

1. Il tempo di frequenza scelto può essere cambiato durante l'anno educativo in corso solo nel caso in cui si verificassero nella stessa sezione di appartenenza le seguenti condizioni:
 - cambio del tempo di frequenza tra bambini;
 - posto vacante per il tempo di frequenza richiesto.In entrambi i casi le famiglie dovranno presentare domanda.

2. La richiesta di variazione del pacchetto orario scelto, all'interno del medesimo tempo di frequenza, può essere presentata – online - dal 1 Novembre al 31 maggio - e accolta una sola volta nel corso dell'anno educativo.

Si precisa che:

- a) la riduzione del pacchetto orario è sempre accoglibile;
- b) l'estensione del pacchetto orario o richiesta del servizio “Nidopiù” o “Zeroseipiù” è **subordinata alla valutazione delle condizioni organizzative del servizio educativo di frequenza, quindi non sempre accoglibile.**

3. Per l'anno educativo successivo eventuali richieste di cambio tempo di frequenza e/o pacchetto orario, di cui all'art. 6 – comma 1, potranno essere presentate direttamente nell'istanza di riconferma da effettuarsi nel mese di gennaio secondo i tempi annualmente comunicati. **Le domande di cambio tempo di frequenza, adeguatamente motivate, saranno soggette a valutazione in relazione all'assetto organizzativo del servizio educativo di frequenza.**
Sarà contattata la famiglia solo in caso di non accoglimento entro il 31 marzo.

Art. 22. Ritiro del bambino da parte di persona diversa dai genitori.

1. Il ritiro del bambino dal servizio educativo avviene di norma da parte dei genitori.

2. È tuttavia possibile convenire con le educatrici che il ritiro del bambino avvenga da parte di un altro adulto familiare o persona di fiducia previa autorizzazione da parte di entrambi i genitori.

3. Il ritiro del bambino dal servizio educativo non può essere effettuato da persona di minore età.

Art. 23. Inserimento del bambino al nido d'infanzia.

1. Per facilitare l'inserimento del bambino al servizio educativo è richiesta la presenza di un genitore - solitamente per l'intera prima settimana di frequenza – con tempi “a scalare” di permanenza del genitore fino alla loro riduzione al tempo necessario per la separazione dal bambino.

2. Per lo stesso motivo, il tempo di permanenza del bambino nel servizio educativo è “a crescere in maniera graduale”, arrivando al tempo quotidiano di permanenza previsto dal pacchetto orario prescelto solitamente nel corso della seconda/terza settimana di frequenza.

3. Si invitano i genitori a rispettare le indicazioni fornite dalle educatrici e a collaborare con loro – per quanto riguarda sia i loro tempi di permanenza che i tempi di permanenza del bambino nella struttura nel periodo iniziale della frequenza - promuovendo incoraggiamento, facilitazione e sostegno al buon ambientamento del bambino al servizio educativo.

Art. 24. Assenza lunga per motivi familiari

1. L'assenza per motivi familiari, superiore ad una settimana, dal servizio educativo dovrà essere comunicata preventivamente alle educatrici dalla famiglia e, allo stesso tempo, giustificata su Kindertap con l'indicazione della durata presunta.

2. Al momento della ripresa della frequenza del servizio educativo, dopo assenza per motivi familiari di qualunque durata non preventivamente comunicata, verrà richiesta autocertificazione in cui si dichiara che l'assenza del bambino non è stata dovuta a malattia ma a motivi d'altra natura da specificare.

3. Per assenze di lunga durata o frequentemente ripetute – seppure per motivi familiari debitamente comunicati o autocertificati – potrà essere valutata la dimissione d'ufficio.

Art. 25. Assenza lunga per motivi di salute.

1. In caso di assenza oltre i tre mesi per gravi e comprovati motivi di salute è facoltà delle famiglie dimettere il figlio dal servizio educativo e conservare il diritto di frequentare lo stesso nido per l'anno successivo.

Art. 26. Norme sanitarie per la frequenza.

1. Per le norme che regolano gli aspetti sanitari della frequenza si rinvia all'ALLEGATO D - NORME SANITARIE PER LA FREQUENZA AI NIDI D'INFANZIA.

Art. 27. Dieta personale.

1. Previa richiesta scritta da presentare al Servizio Scuola (scuola@comune.empoli.fi.it), sono previste diete particolari per motivazioni etico-religiose oppure per condizioni di salute accompagnate da certificazione medica che descriva in maniera dettagliata la dieta da adottare.

2. È possibile – in caso di indisponibilità per uno/due giorni del bambino, la somministrazione di un pasto in bianco; nel caso in cui l'indisponibilità del bambino si protragga oltre due giorni, è necessaria la presentazione di certificazione medica.

Art. 28. Bevande o alimenti vari portati dall'esterno.

1. Non è consentito portare all'interno del servizio educativo merende, bevande, caramelle o qualsiasi altro alimento.

Art. 29. Accessori personali, oggetti o giocattoli portati da casa.

1. Durante la frequenza c/o il servizio educativo il bambino non può indossare:

- accessori personali preziosi; in caso contrario le educatrici sono tenute a segnalare alla famiglia (in presenza della coordinatrice o referente) la necessità di togliere l'oggetto prezioso indossato dal bambino; ove la famiglia non proceda di conseguenza, l'Amministrazione Comunale è esonerata da ogni responsabilità per l'eventuale smarrimento dell'oggetto prezioso;
- accessori personali che possono ostacolare la libertà di postura, movimento e gioco e risultare potenzialmente pericolosi per lui e per gli altri bambini; nel caso che ciò avvenga le educatrici sono tenute a segnalare alla famiglia (in presenza della coordinatrice o referente) la necessità di togliere l'oggetto o l'accessorio pericoloso indossato dal bambino; ove la famiglia non proceda in conseguenza, la referente provvederà alla comunicazione del nome del bambino all'ufficio competente che potrà sospenderlo dalla frequenza del servizio educativo.

2. È inoltre opportuno che il bambino non porti da casa oggetti o giocattoli di sua proprietà. A insindacabile valutazione delle educatrici del gruppo di appartenenza del bambino, ciò può essere consentito solo ove l'oggetto o il giocattolo rivestano un particolare significato ai fini della separazione dal genitore, dell'ambientamento e della buona permanenza del bambino c/o il servizio educativo. L'Amministrazione Comunale è comunque sollevata dalla responsabilità per qualsiasi danno o smarrimento agli oggetti e ai giocattoli di proprietà della famiglia.

Art. 30. Uso di materiale descrittivo-narrativo, fotografico e filmico.

1. È consuetudine dei servizi educativi produrre materiale documentale di varia natura – descrittivo-narrativo, fotografico e filmico – relativo all'esperienza di cura ed educativa dei bambini e delle famiglie al nido d'infanzia.

2. Tale materiale – previo rilascio di specifico consenso scritto da parte di entrambi i genitori – potrà essere utilizzato dal Comune di Empoli a fini di informazione e pubblicizzazione delle modalità organizzative del servizio, documentazione e socializzazione del progetto e dell'esperienza di cura ed educativa e riflessione culturale nell'ambito di seminari o convegni di studio e pubblicazioni a stampa.

Lo stesso materiale potrà essere altresì accessibile in visione – previo rilascio di specifico consenso scritto da parte di entrambi i genitori – agli studenti regolarmente autorizzati alla presenza nei servizi per la realizzazione di tesi di laurea in discipline di tipo pedagogico o educativo.

3. Non è possibile effettuare foto o video da parte dei genitori all'interno del servizio educativo durante l'attività educativa quotidiana. Per quanto riguarda feste o altre iniziative analoghe aperte alle famiglie e/o al pubblico all'interno delle strutture educative, è consentito effettuare foto o video da parte dei genitori fatto salvo eventuale diniego da parte di genitori alla ripresa del proprio bambino espresso con preventiva ed esplicita nota scritta.

Art. 31. Incontri tra educatori e genitori in orario extra educativo.

1. Al fine di garantirne il corretto svolgimento – e, prima ancora, per la tutela del benessere dei bambini - si invitano i genitori a non portare con sé i figli (sia quelli che frequentano il nido d'infanzia che eventuali fratelli più grandi o più piccoli) agli incontri tra genitori ed educatori che si ripetono a più riprese nel corso dell'anno educativo in orario successivo all'uscita dei bambini (colloquio individuale, laboratori, riunione di sezione e assemblea generale o consiglio di gestione).

PARTE TERZA

NORME PER LA CONTRIBUZIONE ECONOMICA DA PARTE DELLE FAMIGLIE

Art. 32. Tariffe e agevolazioni

1. Le tariffe ordinarie e agevolate a carico delle famiglie utenti dei servizi educativi per l'infanzia sono approvate con deliberazione di G.C. n. 38 del 22/03/2023 come descritte e riportate nell'allegato C.

Art. 33. Applicazione delle tariffe agevolate.

1. Per l'accesso alla contribuzione agevolata a partire da settembre, avvio dell'anno educativo, è necessario presentare formale RICHIESTA DI AGEVOLAZIONE SULLA TARIFFA - online - verrà richiesto il valore dell'ISEE riferita alla situazione economica del nucleo familiare di appartenenza del bambino relativa all'ultimo anno utile, entro e non oltre la data del 30 giugno (per i bambini riconfermati o nuovi ammessi) o entro 10 giorni dalla data di ammissione alla frequenza del servizio educativo (per i bambini ammessi successivamente).

2. Le RICHIESTE DI AGEVOLAZIONE, consegnate oltre il termine previsto (30 giugno), potranno essere presentate:

- entro il 30 settembre e la tariffa agevolata decorrerà dal mese di novembre;
- entro il 31 dicembre e la tariffa agevolata decorrerà dal mese di gennaio.

La tariffa agevolata potrà essere applicata a condizione che siano prodotti giustificativi di pagamento relativi al periodo precedente già usufruito.

3. La mancata richiesta da parte delle famiglie dell'agevolazione entro i termini stabiliti e debitamente comunicati dal competente Servizio viene intesa come implicita accettazione della quota ordinaria non agevolata.

Art. 34. Applicazione delle tariffe in relazione al calendario educativo.

1. Il pagamento della retta decorre dalla data dell'inserimento concordata tra le educatrici e i genitori del bambino attraverso la sottoscrizione dell'impegnativa, anche nel caso in cui l'inizio della frequenza avvenga, per motivi di diversa natura, in data posticipata rispetto a quella concordata.

2. Le tariffe si intendono fisse per tutti i mesi dell'anno educativo - inclusi il mese di settembre per i bambini riconfermati e quello/i in cui possono verificarsi occasionalmente giornate di chiusura del servizio per motivi istituzionali (elezioni, sciopero o assemblee dei lavoratori, interventi urgenti alla struttura o di sanificazione e pulizia straordinaria, stato di allerta meteorologico ecc.).

3. Fanno eccezione a quanto previsto dal comma 2 i seguenti casi:

- mese dell'inserimento (per i bambini nuovi ammessi): la retta mensile a carico delle famiglie nel mese dell'inserimento viene ripartito in base alla settimana di inizio della frequenza nella maniera sotto indicata e dovrà essere corrisposto anche in caso di frequenza di minor orario richiesto.

1[^] settimana → retta intera

2[^] settimana → $\frac{3}{4}$ retta

3[^] settimana → $\frac{1}{2}$ retta

4[^] settimana → $\frac{1}{4}$ retta

- A seguito della sospensione dell'attività educativa per le festività natalizie e pasquali, nella misura prevista dal calendario scolastico regionale, la sola tariffa del mese di dicembre – a titolo compensativo della stessa – è ridotta di $\frac{1}{4}$;

Art. 35. Applicazione tariffe a seguito di mancato avvio della frequenza o dimissione.

1. Nel caso in cui il bambino non inizi la frequenza al servizio - avendo però fissato con le educatrici la data dell'inserimento - è dovuto il pagamento della retta per l'intero periodo compreso tra la data prevista per l'inserimento e quella della dimissione.

2. In caso di dimissioni è dovuto il pagamento della contribuzione relativa all'intero mese a prescindere dal giorno della dimissione. Nel caso in cui le dimissioni avvengano dopo il giorno 20 del mese sarà dovuta la contribuzione anche del mese successivo.

3. Le famiglie che dimettono il figlio dopo il 28 febbraio sono tenute a corrispondere altresì una penale pari al 70% della retta mensile dovuta per la frequenza fino alla fine dell'anno educativo. Fanno eccezione le dimissioni per comprovati motivi di salute che comportano un'assenza superiore a tre mesi di cui all'art 24 – comma 1.

Art. 36. Applicazione tariffe in caso di assenza per malattia.

1. In caso di assenza per malattia non è prevista alcuna riduzione della retta.
2. In caso di assenza continuativa per malattia di durata superiore a 45 giorni è previsto – dietro presentazione di richiesta da parte di un genitore corredata da adeguata certificazione medica entro e non oltre 7 giorni dalla data di fine malattia – il rimborso del 30% della retta relativamente ai giorni di assenza.
3. Il rimborso spettante verrà corrisposto alla famiglia alla fine dell'anno educativo e dietro la presentazione delle ricevute o altri documenti probatori dell'avvenuto pagamento della retta dovuta per l'intero anno educativo; anche per il periodo con possibilità di rimborso, la famiglia dovrà pertanto pagare la retta spettante per intero. I documenti probatori dell'avvenuto pagamento e eventuali rimborsi ottenuti con il Bonus Nido Inps, dovranno essere prodotti entro il 30 di ottobre; la mancata presentazione degli stessi verrà intesa come rinuncia al rimborso richiesto.
4. L'eventuale morosità della famiglia riguardo alla frequenza del nido d'infanzia o alla fruizione di qualsiasi altro servizio gestito dall'amministrazione comunale da parte del bambino o di altro membro della famiglia comporta la perdita – non soggetta a revoca - del diritto al rimborso.

ALLEGATO A: CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGIO ALLE DOMANDE DI ISCRIZIONE PER LA COMPILAZIONE DELLA GRADUATORIA DI ACCESSO AI NIDI D'INFANZIA

Precedenza a certificazioni ASL attestanti:	
a.	Handicap o problemi di sviluppo nel bambino
b.	Gravi problematiche di natura socio-culturale nella famiglia

1.	Stato civile dei genitori (in relazione al bambino per cui si chiede l'iscrizione)	Punteggio
a.	Coniugati o conviventi	0.00
b.	Genitori separati legalmente/divorziati o genitore celibe/nubile non convivente con l'altro genitore, con riconoscimento del figlio da parte dell'altro genitore	0.20
c.	Genitori separati legalmente/divorziati o genitore celibe/nubile non convivente con l'altro genitore, con riconoscimento del figlio da parte dell'altro genitore ma con dimostrazione dell'assenza dell'altro genitore dalle responsabilità genitoriali. (Non cumulabile con il punto 1.b e con i punti 2, 3 e 4 riferiti al genitore assente)	3.00
d.	Genitori separati legalmente/divorziati o genitore celibe/nubile non convivente con l'altro genitore, senza riconoscimento del figlio da parte dell'altro genitore, oppure genitore vedovo/a oppure genitore unico	3.00

2.	Condizione lavorativa dei genitori (per ciascun genitore)	Punteggio
a.	Invalidità, disabilità o handicap: <ul style="list-style-type: none"> • condizione di cecità assoluta o di cieco ventesimista con riconoscimento ai sensi della Legge n° 382/70 • condizione di sordomutismo con riconoscimento ai sensi della Legge n° 381/70 • condizione di invalidità civile con riconoscimento di necessità di accompagnamento ai sensi della Legge n° 18/80 • condizione di handicap grave con riconoscimento ai sensi della Legge n° 104/92 • titolarità di assegno per assistenza personale continuata in ambito INAIL (DPR 1124/65) • titolarità di assegno integrativo speciale per assistenza personale continuata in ambito INPS (Legge n° 222/84) • titolarità di assegno di superinvalidità per causa servizio • riconoscimento di invalidità al 100% L.118/71 	3.20
b.	<ul style="list-style-type: none"> • riconoscimento di invalidità civile degli ultrasessantacinquenni con punteggio da 67 a 99% (L. 118/71) • riconoscimento di invalidità civile (Legge n° 118/71) con punteggio pari o superiore al 74%/ riconoscimento di invalidità in ambito INAIL ai sensi del DPR n° 1124/65 con punteggio pari o superiore all'80% • riconoscimento di invalido o inabile INPS (Legge n° 222/84) • titolarità di pensione privilegiata della 1^ categoria in invalidità per causa di servizio • riconoscimento di handicap ai sensi della Legge n° 104/92 	2.70
c.	Lavoro stabile/precario/autonomo a tempo pieno (con contratto in essere \geq a 6 mesi)	2.00
d.	Lavoro stabile/precario a part-time (con contratto in essere \geq a 6 mesi): <ul style="list-style-type: none"> • sino al 50% del tempo pieno • sino all'85% del tempo pieno 	1.25 1.50
e.	Lavoro saltuario con almeno 6 mesi di attività lavorativa svolta negli ultimi 2 anni (calcolati a far data dall'ultimo giorno utile per le iscrizioni)	1.00
f.	Iscrizione al Centro per l'impiego - con dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro - realizzata negli ultimi 4 anni (calcolati a far data dal 28 febbraio immediatamente antecedente l'iscrizione al nido d'infanzia): <ul style="list-style-type: none"> • con svolgimento di attività lavorativa negli ultimi 2 anni (calcolati a far data dall'ultimo giorno utile per le iscrizioni) • senza svolgimento di attività lavorativa negli ultimi 2 anni (calcolati a far data dall'ultimo giorno utile per le iscrizioni) 	1.00 0.75
g.	Condizione di studentessa/e in regolare corso di studi (scuola media superiore, corso di laurea, corso specializzazione e perfezionamento post-laurea, corso di formazione professionale finanziato o riconosciuto dalla Regione Toscana di durata pari o superiore a 400 ore e assimilati) o svolgimento di tirocinio post-laurea	1.25
h.	Casalinga/o o pensionata/o	0.00

(N.B. Le condizioni d/e possono essere cumulate con la condizione g, comunque per un massimo di punti 2.00)

3.	Sede operativa di lavoro dei genitori con lavoro dipendente con contratto in essere pari o superiore a 6 mesi o con lavoro autonomo nel caso in cui sia documentato che la maggior parte dell'attività lavorativa si svolge c/o la sede indicata. (*)	Punteggio
a.	Sino a km 15 dall'indirizzo di residenza del genitore	0.00
b.	Da km 15,01 a km 30 dall'indirizzo di residenza del genitore	0.08
c.	Da km 30,01 a km 50 dall'indirizzo di residenza del genitore	0.16
d.	Da km 50,01 a km 100 dall'indirizzo di residenza del genitore	0.24
e.	Oltre km 100,01 dall'indirizzo di residenza del genitore	0.40

4.	Orario di lavoro dei genitori con lavoro dipendente con contratto in essere pari o superiore a 6 mesi o con lavoro autonomo nel caso in cui sia documentato l'orario effettivamente svolto.	Punteggio
a.	Orario spezzato su almeno 4 giorni/settimana con pausa pari o superiore a 1 ora	0.12
b.	Orario notturno unico o a turni (almeno il 30% del tempo di lavoro mensile si svolge nella fascia oraria 20.00-8.00)	0.25
c.	Pernottamento fuori casa: almeno 2 pernottamenti/settimana	0.25
d.	Orario unico	0.00

5.	Nucleo familiare	Punteggio
a.	Orfanità di entrambi i genitori con affidamento del bambino ai nonni. (N.B. Non cumulabile con i punti 5c o 5d)	6.00
b.	Minore età dei genitori (per ciascun genitore)	1.00
c.	Affidamento (i punteggi previsti per la famiglia vengono assegnati alla famiglia affidataria)	1.00
d.	Adozione	0.70
e.	Altro figlio oltre quello per cui si chiede l'iscrizione al nido d'infanzia:	
	- gemello	0,60
	- età 0/3 anni (calcolata in base all'anno di nascita)	0.50
	- età 4/10 anni (calcolata in base all'anno di nascita)	0.35
	- età 11/15 anni (calcolata in base all'anno di nascita)	0.10
f.	Condizione di handicap grave di altro figlio (cfr. punto 2a)	2.00
g.	Condizione di handicap di gravità media di altro figlio (cfr. punto 2b)	1.00
h.	Gravidanza in corso della madre	0.40
i.	Cura da parte di un genitore di un familiare (nonno/a, bisnonno/a e zia/o) in condizione di invalidità, disabilità o handicap (cfr. punti 2a e 2b) residente c/o il nucleo familiare del bambino. (N.B. Non cumulabile con il punto 6i e 6l in relazione alla stessa persona)	0.35
l.	Cura da parte di un genitore di un familiare (nonno/a, bisnonno/a e zia/o) in condizione di invalidità, disabilità o handicap (cfr. punti 2a e 2b) residente entro 20 km dalla propria abitazione. (N.B. Non cumulabile con il punto 6i e 6l in relazione alla stessa persona)	0.10

6.	Età, luogo di residenza (*) e disponibilità dei nonni alla cura del bambino	Punteggio
a.	Nonna/o in condizione non conosciuta/non documentabile	0.00
b.	Nonna/o deceduta/o	0.35
c.	Nonna/o assente a seguito di mancato riconoscimento:	
	- di un genitore da parte della nonna/o	0.35
	- del bambino/a da parte di un genitore	0.35
d.	Nonna/o di età pari o superiore a 72 anni	0.30
e.	Nonna/o di età inferiore a 72 anni occupato in attività lavorativa part-time (sino al 50% del tempo pieno)	0.15
f.	Nonna/o di età inferiore a 72 anni occupato in attività lavorativa a tempo pieno o con part-time superiore al 50%	0.30
g.	Nonna/o in condizione di invalidità/disabilità/handicap (cfr. p. 2a e 2b)	0.35
h.	Nonna/o residente:	
	- fino a km 15 dall'abitazione del bambino	0.00
	- da km 15,01 a Km 30 dall'abitazione del bambino	0.10
	- da km 30,01 a km 50 dall'abitazione del bambino	0.20
	- da km 50,01 a km 100 dall'abitazione del bambino	0.30
	- oltre km 100 dall'abitazione del bambino	0.35
i.	Nonna/o utile alla cura del bambino che accudisce un familiare (nonno/a, bisnonno/a e zia/o) in condizioni di invalidità, disabilità o handicap (cfr. punti 2a e 2b) residente c/o il nucleo familiare della/o stessa/o (N.B. Non cumulabile con il punto 5i e 5l in relazione alla stessa persona)	0.35

1.	Nonna/o utile alla cura del bambino (cfr. punti h1, h2, h3 e h4) che accudisce un familiare (nonno/a, bisnonno/a e zia/o) in condizioni di invalidità, disabilità o handicap (cfr. punti 2a e 2b) residente entro 20 km dalla propria abitazione (N.B. Non cumulabile con il punto 5i e 5l in relazione alla stessa persona)	0.10
La somma dei punteggi derivanti dalle condizioni previste dal punto 6 non può superare il punteggio 0.35.		

7.	Presenza nella lista di attesa dell'anno precedente	Punteggio
	(N.B. Punteggio non attribuibile in caso di rinuncia o dimissioni)	0.05

N.B. Nel caso di parità di punteggio si accorda precedenza al bambino di maggiore età (all'interno di ciascuna fascia di età).

(*) Le distanze Kilometriche sono calcolate con il sistema Google Maps – che fornisce la distanza tra i punti centrali dei Comuni interessati - con selezione dell'itinerario più corto tra quelli proposti.

ALLEGATO B: TEMPI DI FREQUENZA E PACCHETTI ORARIO PREVISTI NEI NIDI D'INFANZIA E CENTRO ZEROSEI

Tempo corto

Pacchetto orario: a tempo corto	Fascia oraria	“Nidopiù” e “Zeroseipiù” corto	“Nido più” e “Zeroseipiù” lungo
4/ore giorno	• 9.30 -13.30	(non previsto)	(non previsto)
5/ore giorno	• 8.30 -13.30	(non previsto)	(non previsto)
6/ore giorno	• 7.30 -13.30	(non previsto)	(non previsto)

Tempo lungo

Pacchetto orario: a tempo lungo	Fascia oraria	“Nidopiù” e “Zeroseipiù” corto	“Nidopiù” e “Zeroseipiù” lungo
6/ore giorno	• 9.30 -15.30	• 15.30-16.30	• 15.30- 17.30
7/ore giorno	• 8.30 -15.30	• 15.30-16.30	• 15.30- 17.30
8/ore giorno	• 7.30 -15.30	• 15.30-16.30	• 15.30- 17.30

Si ricorda che, come citato all’art. Art. 6. Tempo di frequenza e pacchetti orario:

Per coloro che fanno richiesta del pacchetto orario con ingresso 7.30 sarà assegnato solo se entrambi i genitori lavorano (tale condizione, dichiarata in fase di iscrizione, sarà soggetta a verifica e dovrà essere documentata solo su richiesta dell’ufficio in base alla disponibilità e all’organizzazione del servizio).

Il “tempo di frequenza lungo” può essere integrato con il servizio educativo “Nidopiù” o “Zeroseipiù”; tale servizio è articolato in due orari: 15.30-16.30 e 15.30-17.30. **La richiesta sarà soggetta a valutazione in base alla disponibilità e all’organizzazione del servizio. Le famiglie saranno contattate solo in caso di non accoglimento delle loro richieste entro il 31 luglio.**

**ALLEGATO C: TARIFFE A CARICO DELLE FAMIGLIE UTENTI NIDI D'INFANZIA/
CENTRO ZEROSEI (età 0/3 anni)
(DELIBERAZIONE di G.C. n. 114 del 14/05/2025)**

Le Agevolazioni sulla tariffa ordinaria sono calcolate, in relazione alla condizione economica del nucleo familiare di appartenenza del bambino, in base all'Indicatore ISEE relativa all'ultimo anno utile.

Indicatore ISEE	Percentuale di riduzione sulla tariffa ordinaria
Fino a € 6.000,00	40% della contribuzione ordinaria
Da € 6.000,01 a € 11.000,00	60% della contribuzione ordinaria
Da € 11.000,01 a € 13.000,00	80% della contribuzione ordinaria
Oltre € 13.000,01	100% della contribuzione ordinaria

Si precisa inoltre, che per usufruire di tale agevolazione è necessario farne specifica richiesta entro i termini e le modalità previsti all' Art. 33. Applicazione delle tariffe agevolate.

TARIFFE A CARICO DELLE FAMIGLIE UTENTI NIDI D'INFANZIA/CENTRO ZEROSEI A.E. 2025/2026

			isee oltre 13.000,01€	isee da 11000,01€ a 13.000,00€	isee da 6000,01€ a 11.000,00€	isee fino a 6000,00€
Pacchetto orario giornaliero			100%	-20%	-50%	-80%
TEMPO FREQUENZA CORTO	9,30 -13,30	4 ore	253,00 €	202,40 €	126,50 €	50,60 €
	8,30-13,30	5 ore	273,00 €	218,40 €	136,50 €	54,60 €
	7,30 -13,30	6 ore	294,00 €	235,20 €	147,00 €	58,80 €
TEMPO FREQUENZA LUNGO	9,30-15,30	6 ore	294,00 €	235,20 €	147,00 €	58,80 €
	9,30-15,30 + nidopiù 16,30	6+1 ore	324,00 €	259,20 €	162,00 €	64,80 €
	9,30-15,30 + nidopiù 17,30	6+2 ore	354,00 €	283,20 €	177,00 €	70,80 €
	8,30-15,30	7 ore	315,00 €	252,00 €	157,50 €	63,00 €
	8,30-15,30 + nidopiù 16,30	7+1 ore	345,00 €	276,00 €	172,50 €	69,00 €
	8,30-15,30 + nidopiù 17,30	7+2 ore	375,00 €	300,00 €	187,50 €	75,00 €
	7,30-15,30	8 ore	335,00 €	268,00 €	167,50 €	67,00 €
	7,30-15,30 + nidopiù 16,30	8+1 ore	365,00 €	292,00 €	182,50 €	73,00 €
7,30-15,30 + nidopiù 17,30	8+2 ore	395,00 €	316,00 €	197,50 €	79,00 €	

Altre agevolazioni per utenti Nidi d'Infanzia e Centro Zerosei età 0/3 anni

Tutte le agevolazioni di seguito elencate ai punti a) e b) si applicano solo in caso di indicatore ISEE inferiore a € 30.000,00:

- a) Nel caso in cui uno dei genitori - ove lavoratore dipendente - abbia lavorato per tutto l'anno preso a riferimento dalla dichiarazione ISEE presentata e sia rimasto senza lavoro (escluse le dimissioni volontarie) per almeno tre mesi continuativi nel periodo che decorre dal 1 gennaio dell'anno successivo fino alla conclusione dell'anno educativo di frequenza del figlio, si assegna la fascia di maggiore agevolazione contributiva rispetto a quella spettante in base all'indicatore ISEE.

Nel caso di servizio già avviato, la presente norma si applica a far data dal mese successivo alla presentazione della dichiarazione resa in merito rilasciata ai sensi del DPR.445/2000.

La norma suddetta non si applica in caso di:

- collocazione della famiglia nella prima fascia (massima agevolazione) in base all'indicatore ISEE;
- presentazione di dichiarazione ISEE riferita allo stesso anno in cui si è verificata la perdita del lavoro.

b) In caso di ammissione al nido d'infanzia di due o più bambini fratelli o fratelli gemelli appartenenti allo stesso nucleo familiare, è previsto quanto sotto descritto:

- 2 fratelli: riduzione per ciascun bambino del 20% sulla tariffa mensile (ordinaria o agevolata);
- 2 gemelli: riduzione per ciascun bambino del 40% sulla tariffa mensile (ordinaria o agevolata);
- 3 fratelli e oltre: riduzione per ciascun bambino del 40% sulla tariffa mensile (ordinaria o agevolata);
- 3 gemelli e oltre: riduzione per ciascun bambino del 50% sulla tariffa mensile (ordinaria o agevolata).

E' previsto l'**esonero totale** dal pagamento di qualsiasi tariffa e della contribuzione di frequenza giornaliera per **bambini portatori di handicap certificati.**

TARIFFE CENTRO ZEROSEI – Scuola dell'Infanzia (età 3/6 anni) **(DELIBERAZIONE di G.C. n. 3 del 15/01/2014)**

A carico delle famiglie dei bambini frequentanti la Scuola dell'Infanzia Centro Zerossei è prevista la contribuzione della quota pasto ordinaria pari a € 4,10/giorno.

NB. Le agevolazioni sulla quota pasto fanno riferimento a quanto previsto dal Bando predisposto dal Servizio Scuola, si rimanda allo specifico sistema tariffario della Mensa scolastica pubblicato annualmente.

- Inoltre, per le famiglie che ne fanno richiesta, è prevista la contribuzione per il servizio “Zerosseipiù” come segue:
 - “Zerosseipiù” corto (uscita ore 16.30): contribuzione ordinaria € 30,00/mese;
 - “Zerosseipiù” lungo (uscita ore 17.30): contribuzione ordinaria € 60,00/mese;
- Servizio educativo estivo: € 120,00 oltre quota pasto giornaliera ed eventuale contribuzione “Zerosseipiù”.

Le agevolazioni sulla quota “Zerosseipiù” e Servizio Educativo Estivo fanno riferimento quanto previsto per le tariffe dei Nidi d'Infanzia.

È previsto l'**esonero** dal pagamento di qualsiasi tariffa per **bambini portatori di handicap certificati.**

Si precisa che la suddetta contribuzione, per i bambini che compiono 3 anni di età, decorrerà a partire dall'anno educativo/scolastico di avvio della frequenza alla scuola dell'infanzia.

ALLEGATO D: NORME SANITARIE PER LA FREQUENZA DEI NIDI D'INFANZIA

Art. 1. Vaccinazioni.

1. L'ammissione alla frequenza al Nido d'Infanzia/Centro Zerosei è consentita solo ai bambini che risultano in regola con l'adempimento degli obblighi vaccinali, come previsto dalla normativa vigente.
2. Al momento dell'iscrizione i genitori non dovranno presentare alcuna documentazione o autocertificazione. Le condizioni di ammissione sopra descritte saranno verificate, come previsto dalla normativa vigente, attraverso la piattaforma SISPC (Sistema Informativo Sanitario della Prevenzione Collettiva). Fino alla conclusione della suddetta verifica tutte le assegnazioni ai Nidi d'infanzia saranno disposte con riserva.
3. Nel caso in cui il bambino non risulti in regola con gli obblighi vaccinali sarà disposta la sospensione dell'assegnazione del posto. Il bambino manterrà comunque il posto in graduatoria e potrà essere riammesso solo a seguito di verifica dell'assolvimento della regolare copertura vaccinale (per la modalità di riammissione si veda art. 12 bis delle Norme)

Art. 2. Riammissione dopo assenza per malattia.

1. Sarà richiesta certificazione medica se e quando prevista dalla normativa vigente.

Art. 3. Comparsa o evidenza di sintomi di possibile malattia infettiva durante la frequenza del servizio educativo.

1. Nel caso in cui – durante la frequenza del servizio educativo (fermo restando che non spetta al personale educativo interpretare sintomi o fare diagnosi) - compaiano o siano evidenti sintomi di sospetta malattia infettiva o contagiosa a esempio vomito e/o diarrea, esantemi o altre manifestazioni dermatologiche, occhi arrossati e purulenti, diffusa aftosi alla mucosa orale o simili – accompagnati o meno a febbre – le educatrici ne danno tempestiva comunicazione alla famiglia, chiedendo loro di provvedere al ritiro anticipato del bambino; i genitori devono provvedere al ritiro del bambino quanto prima; la riammissione del bambino al servizio educativo avverrà secondo le modalità descritte all'articolo 2.
2. Nel caso di pediculosi – dichiarata dalla famiglia o evidenziata durante la permanenza nel servizio educativo – il bambino potrà frequentare il Nido d'Infanzia/Centro Zerosei solo previa presentazione di autocertificazione da parte di un genitore di avvenuto specifico trattamento. In ogni caso, il controllo sistematico delle teste dei bambini anche se asintomatici da parte dei genitori – adottato come routine ordinaria – rappresenta il miglior strumento di prevenzione e gestione del problema.

Art.4. Ammissione di bambino che soffre di malattia importante.

1. L'ammissione alla frequenza del servizio educativo di un bambino che soffre di malattia importante o che comunque richiede particolari attenzioni e/o l'adozione di specifici comportamenti comporta l'obbligo della più completa informazione delle educatrici da parte dei genitori.
2. E' inoltre necessaria la presentazione di certificazione medica che indichi in maniera dettagliata le attenzioni da usare e gli specifici comportamenti da adottare da parte degli operatori della struttura educativa, unitamente alla richiesta dell'adozione degli stessi da parte dei genitori comprensiva di liberatoria da qualsiasi responsabilità per danni o conseguenze che dovessero derivare al bambino dalla frequenza del servizio educativo in relazione a tali condizioni di salute e ai comportamenti adottati al proposito dagli educatori.

Art. 5. Frequenza in particolari condizioni di salute.

1. La frequenza da parte di bambino in condizione di portatore di gesso o tutore, ferite e/o punti di sutura, bendaggi oculari o simili può avvenire soltanto a seguito di presentazione di certificazione medica che autorizza la frequenza del servizio educativo e indicante l'adozione degli specifici comportamenti da adottare da parte degli operatori della struttura educativa, unitamente alla richiesta dell'adozione degli stessi da parte dei genitori comprensiva di liberatoria da qualsiasi responsabilità per danni o conseguenze che dovessero derivare al bambino o a terzi dalla frequenza del servizio educativo in relazione alle condizioni di salute in oggetto e ai comportamenti adottati al proposito dalle educatrici.

2. In ogni caso, la richiesta è sottoposta alla valutazione della sua accoglibilità in relazione alla possibilità di garantire l'adozione degli specifici comportamenti richiesti dal medico da parte degli operatori della struttura educativa.

Art. 6. Somministrazione di farmaci.

1. Non è di norma prevista la somministrazione a qualsiasi titolo di farmaci o prodotti omeopatici al bambino da parte delle educatrici durante la frequenza del servizio educativo.

2. Sono previste eccezioni per condizioni di salute di particolare importanza e per farmaci indispensabili a tale proposito. La somministrazione comporta l'obbligo della più completa informazione da parte della famiglia, che dovrà quindi presentare:

- la dovuta certificazione medica che indichi il nome del farmaco e le modalità della sua conservazione, l'indispensabilità della sua somministrazione e, pertanto, la possibilità che esso debba essere di necessità somministrato anche durante la frequenza del servizio educativo, le circostanze, le modalità e la posologia della somministrazione;
- la richiesta da parte di entrambi i genitori della somministrazione del farmaco e la consegna dello stesso alle educatrici;
- la liberatoria da parte di entrambi i genitori dalla responsabilità delle educatrici di qualsiasi effetto o danno dovesse derivare al bambino dalla somministrazione di tale farmaco.

3. In ogni caso, la somministrazione dei farmaci richiesta alle educatrici non deve richiedere il possesso di specifiche conoscenze di tipo sanitario né l'esercizio di discrezionalità tecnica.

Art. 7. Ferita o malore del bambino durante la frequenza del servizio educativo.

1. In caso di ferita o malore del bambino durante la frequenza del servizio educativo, le educatrici adatteranno i previsti interventi di primo soccorso e, allo stesso tempo, ne daranno tempestiva notizia ai genitori. Nell'attesa del loro arrivo – se la situazione appare importante – le educatrici provvederanno a richiedere l'intervento del servizio di emergenza sanitaria.

Art. 8. Norma finale.

Saranno inoltre poste in essere tutte le indicazioni e le misure richieste dai competenti servizi sanitari della ASL per quanto non contemplato nelle presenti norme e, ove richiesto a fini di tutela della salute pubblica a fronte di emergenze sanitarie, anche in deroga alle stesse norme.